

TI_GERICHTE 15.1996.00012 vom 8. August 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00012

FR: TI_GERICHTE 15.1996.00012 du 8 août 1996

IT: TI_GERICHTE 15.1996.00012 del 8 agosto 1996

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF l'escusso che intenda formulare opposizione deve dichiararlo verbalmente o in forma scritta all'ufficio d'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione del precetto. L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma dell'escusso nell'apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà espressa verbalmente anche per telefono; in caso di dubbio sulla dichiarazione si applica il principio "in dubio pro debitore", dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990 su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Kurt Amonn , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 18 m. 11-13 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le gravi conseguenze che all'escusso derivano dall'obbligo di pagamento e dalla conseguente azione di ripetizione dell'indebito ex art. 86 LEF, eccessive per raffronto all'interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare istanza di rigetto o far capo all'azione ordinaria ex art. 79 LEF(DTF 108 III 9; RDAT 1989 p. 343).

E. 2

Dallo scritto 15 dicembre 1995 del Segretario comunale di _____ risulta che la menzione "non fa opposizione", in calce al PE n. _____ è stata da lui apposta in quanto l'usciera comunale che ha effettuato la notifica avrebbe dichiarato che l'escusso ha firmato nello spazio riservato all'opposizione per errore.

E. 2.1

Di conseguenza l'avviso di pignoramento emesso il _____ è annullato e l'esecuzione n. _____ dell'UEF _____ resta sospesa. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Intimazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente La segretaria

E. 3

La firma di _____ in calce al PE e in corrispondenza della parte riservata all'opposizione, apposta al momento della notifica del PE, costituisce, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali riportati al cons. 1, mezzo di prova sufficiente per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione. A fronte dell'univocità della manifestazione di volontà dell'escusso espressa sottoscrivendo il PE nella parte riservata all'opposizione, risulta superflua la ricostruzione degli accadimenti per l'intermediazione di terzi, ritenuto che la dichiarazione 15 dicembre 1995 del Segretario comunale di _____ si riduce ad una semplice relata refero senza efficacia probatoria.

E. 4

Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la prosecuzione dell'esecuzione: l'avviso di pignoramento emesso il _____ va pertanto dichiarato nullo.

E. 5

Il reclamo 11 dicembre 1995 di _____ è accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 74 cpv. 1, 78 cpv. 1, 79 e 86 LEF pronuncia: 1. Il reclamo 11 dicembre 1995 di _____, è accolto. 2. L'opposizione interposta il 2 novembre 1995 da _____, al PE n. _____ dell'UEF _____ è dichiarata valida.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.